



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALIGIURI, BARBONI, BATTISTONI, CALIENDO, DAMIANI, FERRO, GALLONE, MALLEGGNI, MASINI, MODENA, PAROLI, PEROSINO, PICETTO FRATIN, RIZZOTTI, SERAFINI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2021

Disposizioni finalizzate alla concessione di contributi per l’estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole

ONOREVOLI SENATORI. – Il comparto agricolo sta attraversando un periodo di estrema criticità con gravi ed evidenti effetti negativi sul piano economico-sociale. Negli ultimi anni, infatti, il settore si è trovato a dover fronteggiare una serie di eventi quali la comparsa della *Xylella fastidiosa* o della cimice marmorata asiatica e di calamità naturali che hanno prodotto danni ingenti alle produzioni e alla sopravvivenza stessa di piante e animali. Ancora più recentemente, la comparsa sul territorio nazionale del virus COVID-19, oltre alla triste conta delle vittime, ha ingenerato una spirale di tensione sociale e conseguente blocco dell'economia che ha avuto ripercussioni importanti per tutto il comparto. Tali evenienze hanno costretto gli operatori agricoli a contrarre prestiti di natura finanziaria a breve o a medio termine per poter continuare l'attività.

La situazione debitoria di molte imprese agricole è così diventata ormai insostenibile,

tanto da far registrare una crisi nel settore tra le più gravi degli ultimi decenni, con riflessi negativi anche sul livello occupazionale degli addetti agricoli e di quanti operano nell'indotto. Lo scopo è, dunque, quello di offrire alle imprese agricole, che versano in difficoltà, la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dilazionando gli impegni di pagamento in un arco di tempo sufficientemente ampio, affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e permetta alle aziende di continuare la loro attività.

L'articolo 1 reca la finalità della presente legge.

L'articolo 2 individua le misure di intervento.

L'articolo 3 specifica l'ente responsabile e le modalità di erogazione dei fondi.

L'articolo 4 indica le imprese beneficiarie.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di introdurre strumenti finalizzati a creare un equilibrio economico-finanziario in favore delle imprese agricole individuate dall'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, colpite da calamità naturali, di natura climatica o a causa di patologie vegetali, ovvero causate da organismi alieni al territorio nazionale nell'arco dei cinque anni successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, può:

a) concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;

b) concedere un contributo in conto interessi per prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;

c) concedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dei debiti derivanti dalle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché dalle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità naturali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

Art. 2.

(Misure di intervento)

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono riferite:

a) alle operazioni di credito agrario, stipulate con il sistema creditizio, destinate a

finanziare gli investimenti aziendali compresi quelli relativi all'acquisto di imprese agricole;

b) ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;

c) a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

Art. 3.

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti dalle imprese agricole beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 2 è a carico del bilancio dello Stato. I medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.

2. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa una riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

3. I contributi di cui alla presente legge sono erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

(Imprese beneficiarie)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese agricole beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge.

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi previa presentazione, da parte delle imprese agricole interessate, di un'apposita richiesta sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:

a) della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;

b) dell'effettiva destinazione agricola attuata dall'impresa;

c) degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura totale degli interessi sui mutui contratti, per il consolidamento delle passività onerose derivanti da mutui o prestiti agrari, per la concessione di contributi in conto capitale per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché per le esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00